

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4402 del 01/09/2022
Oggetto	D.Lgs. 387/03 e L.R. 26/04 - I Girasoli Srl, con sede legale in Via Francesco Baracca n. 15, Comune di Forlì. Proroga del termine per la data di fine lavori relativa all'autorizzazione unica rilasciata con D.G.P. n. 111 prot. prov. n. 57965/13 del 19.03.2013 e s.m.i., inerente alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo "fotovoltaico", di potenzialità pari a kWp 535,95 da realizzare in Comune di Tredozio, Via Monte Freddo, Località Monte Busca.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4632 del 01/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno uno SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 387/03 e L.R. 26/04 – **I Girasoli Srl**, con sede legale in Via Francesco Baracca n. 15, Comune di Forlì. Proroga del termine per la data di fine lavori relativa all'autorizzazione unica rilasciata con D.G.P. n. 111 prot. prov. n. 57965/13 del 19.03.2013 e s.m.i., inerente alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo "fotovoltaico", di potenzialità pari a kWp 535,95 da realizzare in **Comune di Tredozio**, Via Monte Freddo, Località Monte Busca.

LA DIRIGENTE

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"*;
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 *"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"*;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)"*;
- la Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas *"Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA)"*;
- la Legge 23 luglio 2009 n. 99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;
- la Deliberazione 04 agosto 2010 - ARG/elt 125/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas *"Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)"*;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, recante *"linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*;
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*;
- il D.Lgs. 08 novembre 2021, n. 199 *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *"Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"*;
- la Deliberazione di Assemblea Legislativa 26 dicembre 2010, n. 28 *"Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica"*;
- la Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *"Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica")"*;
- la Cartografia allegata alla Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *"Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici"*;
- la Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0084824 del 04 aprile 2011, *"Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico, sul dimensionamento complessivo e sulla"*

localizzazione dei medesimi impianti, qualora il soggetto abbia la disponibilità di più aree.”;

- la Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0098128 del 18 aprile 2011, *“Integrazioni alle “Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico...” di cui alla nota n. 84824 del 4 aprile 2011.”;*
- la Deliberazione di Giunta regionale del 24 ottobre 2011 n. 1514 *“Accordo per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fotovoltaico di cui alla DGR n. 1045/2010: Approvazione linee guida per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici sulle aree di sedime delle discariche esaurite”;*
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;*
- la Nota del Direttore generale Arpae PGDG/2015/7546 del 31 dicembre 2015 *“Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) dalla legge regionale 30 luglio 2015 n.13”;*
- la Deliberazione del Direttore Generale 15 aprile 2016 n. 55 *“Direzione Amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da da fonti rinnovabili”;*
- la Deliberazione di Giunta Regionale 05 giugno 2019 n. 926 *“Approvazione della deliberazione del direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna DEL-2019-55 -Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni Arpae-”;*

Richiamati:

- il D.Lgs. 387/03, concernente *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;*
- la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;*
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione, per il tramite di Arpae, che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso che:

- con Delibera di G.P. n. 111 del 19.03.2013 prot. prov. n. 57965/13, la Società **I Girasoli Srl** è stata autorizzata alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile del tipo *“fotovoltaico”* di potenzialità pari a kWp 535,95 da realizzare in Comune di Tredozio, Via Monte Freddo, località Monte Busca;
- tra le prescrizioni di carattere generale la Delibera di G.P. n. 111 del 19.03.2013 dispone che i lavori devono cominciare entro 1 anno e terminare entro 3 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione e che eventuali varianti in corso d'opera o richiesta di proroghe devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione Provinciale, valutate ed eventualmente autorizzate;
- la società **I Girasoli Srl**, con nota del 12.04.2013, acquisita al prot. prov. n. 68708/2013, ha comunicato l'inizio dei lavori relativo alla realizzazione della linea elettrica;
- con Determinazione n. 3099 del 09.10.2014, prot. prov. n. 94557/14, tenuto conto del parere rilasciato dall'Unione dei Comuni della Romagna forlivese pervenuto in data 28.08.2014, prot. prov. n. 81383/2014, è stata concessa, ai sensi dell'art. 55, comma 2 della L.R. 15/2013, una proroga di due anni del termine per la data di fine lavori, a decorrere dal termine precedentemente prescritto, quindi fino al 19.03.2018;
- il termine prescritto per l'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto fu prorogato una seconda volta di ulteriori 3 anni, quindi fino al 19.03.2021, su richiesta inoltrata dalla ditta (acquisita al PGFC/2018/4215 del 15.03.2018) ed accolta con Determinazione di Arpae n. 2807 del 05.06.2018, previa acquisizione del parere di competenza dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese, pervenuto il 25.06.2020 e registrato al PGFC/2018/4763;

Tenuto conto che l'art. 103 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazione dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (successivamente modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lett. a) del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2020, n. 159) recante: *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese*

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", stabilisce che:

"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.";

Visto il D.L. n. 221 del 24.12.2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 11 del 18 febbraio 2022) che ha disposto la proroga dello stato di emergenza sanitaria sino al 31 marzo 2022;

Considerato pertanto che il termine prescritto per la fine dei lavori (relativi al progetto di cui trattasi), stabilito dall'autorizzazione rilasciata con D.G.P. 111 del 19.03.2013 e dalle successive modifiche, deve intendersi prorogato di 90 giorni a decorrere dalla fine dello stato di emergenza covid-19 e quindi fino al al 29.06.2022, ai sensi della L. n. 27 del 24.04.2020 e della L. n. 11 del 18.02.2022;

Vista la nota pervenuta in data 20.06.2022, assunta al PG/2022/102451 del 21.06.2022, con cui **I Girasoli Srl** ha richiesto una nuova proroga, per un periodo di ulteriori due anni, del termine per la conclusione dei lavori.

Atteso che:

- la L.R. n. 26/2004, art. 19, comma 2, dispone che *"il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto, dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di concordare con l'amministrazione competente un nuovo termine"*;
- la L.R. n. 15/2013, art. 19, comma 3, dispone che *"Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita"*;

Considerato che la ditta ha allegato all'istanza presentata la dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, prevista ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L.R. n. 15/2013 e s.m.i.;

Tenuto conto che, con nota del 23.06.2022, PG/2022/104467, questa Agenzia ha chiesto agli enti titolari delle autorizzazioni sostituite dall'autorizzazione unica di esprimere il proprio parere di competenza in merito alla richiesta di proroga ricevuta, relativamente ai titoli abilitativi di propria competenza, sostituiti dalla D.G.P. di cui in oggetto;

Preso atto della nota ricevuta dall'Unione dei Comuni della Romagna forlivese – Unione montana, in data 25.08.2022, acquisita al PG/2022/139852 del 26.08.2022, in cui è stato espresso parere favorevole alla concessione della proroga richiesta dalla ditta;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria, ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto, per la società **I Girasoli Srl**, inoltrata in data 28.06.2022, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, con protocollo n. PR_FCUTG_Ingresso_0047318_20220628, e rilasciata in data 04.07.2022;

Atteso che in attuazione della L.R.13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs. n. 387/03;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio

idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Ing. Michele Maltoni e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. **di concedere** alla Società **I Girasoli Srl** una nuova proroga del termine per la conclusione dei lavori relativi alla realizzazione dell'impianto di cui in oggetto, per un periodo di **2 anni** a decorrere dal 29.06.2022 (data di scadenza dei 90 giorni successivi alla fine dello stato di emergenza covid-19 ex Legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i.), i lavori dovranno quindi essere ultimati entro e non oltre il 29.06.2024;
2. **di precisare** che della fine lavori dovrà essere data comunicazione ad Arpae, al Comune di Tredozio e all'Unione dei Comuni della Romagna forlivese – Unione montana;
3. **di dare atto** che:
 - rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica rilasciata con Delibera di G.P. n. 111 prot. prov. n. 57965/13 del 19.03.2013, non espressamente modificate con il presente atto;
 - il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'atto di autorizzazione vigente ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
4. **di precisare** che:
 - la ditta dovrà provvedere a richiedere il rinnovo agli enti competenti di tutti gli atti abilitativi, ricompresi nell'autorizzazione unica rilasciata con D.G.P. n. 111 del 19.03.2013 e s.m.i., che dovessero scadere prima della conclusione dei lavori, con le modalità e nei tempi previsti dalle specifiche normative di settore;
 - i lavori potranno proseguire unicamente in conformità con il progetto approvato con la D.G.P. n. 111 del 19.03.2013 e s.m.i.; non potranno quindi essere in alcun caso attuate le opere residue elencate nella richiesta di proroga, in quanto del tutto difformi rispetto a quanto autorizzato;
 - eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere preventivamente comunicate ad Arpae e al Comune territorialmente competente, che si pronunceranno in merito alla eventuale sostanzialità delle stesse ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2011;
 - in caso di variante sostanziale le modifiche al progetto sono soggette ad Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 di competenza di Arpae;
 - in caso di variante non sostanziale le modifiche sono assoggettate a Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) o a comunicazione ex art. 6 del D.Lgs. 28/2011 oppure a Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata ex art. 6-bis del D.Lgs. 28/2011 di competenza comunale;
5. **di fare salvi**:
 - i diritti di terzi ai sensi di legge;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;

6. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
7. **di dare atto** altresì che nella proposta di provvedimento acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
8. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dello stesso;
9. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Società I Girasoli Srl, al Servizio Territoriale di Arpae di Forlì-Cesena, all'Azienda USL di Romagna – D.S.P. di Forlì, al Comune di Tredozio, all'Unione dei Comuni della Romagna forlivese – Unione montana e alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.